



COMUNE DI PALERMO

Area dello Sviluppo Economico

Servizio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità

Via Ugo La Malfa, 34 | 90146 Palermo
servizimprese@comune.palermo.it – suapfacile@cert.comune.palermo.it

1) STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Palermo – Area dello Sviluppo Economico – Servizio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità -
Via Ugo La Malfa, 34 – 90146 Palermo - sito internet www.comune.palermo.it, P.E.C.
ospubblicita@cert.comune.palermo.it;

2) FORMA DELL'APPALTO:

Procedura Aperta, giusta determinazioni a contrattare n.12431 del 24/11/2021 e 12794 del 1/12/2021 del
Dirigente dell'Area Sviluppo Economico - Servizio Concessione Suolo Pubblico e Pubblicità.

Il presente appalto soggiace al Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e succ.
mod. e int. **esclusivamente per le norme nello stesso richiamate.**

Da qui in avanti con la parola *Codice* ci si intenderà riferire al *Codice dei Contratti*, approvato con D. Lgs. N.
50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; con la parola *Regolamento* al vigente *Regolamento Comunale sulla
Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
14.5.2020 e ss.mm.ii.; con la dicitura *Regolamento per l'Applicazione del CUP al Regolamento per
l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione del Suolo Pubblico e di Autorizzazione o Esposizione
Pubblicitaria*, approvato con deliberazione di C.C. n. 244 del 28.7.2021.

Detti Regolamenti sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Palermo all'indirizzo
<https://www.comune.palermo.it/regolamenti.php?tag=30>

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art.53 c. 2 del Regolamento per l'Applicazione del CUP verrà effettuata a seguito
di offerta al rialzo rispetto ai canoni annui indicati nella tabella di cui al successivo punto 5. Saranno ammesse,
a pena di esclusione, solo offerte al rialzo sul canone annuo indicato a base d'asta per ciascun macrolotto.

4) OGGETTO DELL'APPALTO:

ASSEGNAZIONE DELLE SUPERFICI PUBBLICITARIE SUL SUOLO PUBBLICO DEI 14
MACROLOTTI, COME PREVISTO DALL'ART 43 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DALL'ART. 53 c. 2 DEL

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Gli impianti oggetto del presente bando sono esclusivamente quelli di cui all'art. 3 c. 3 lett. a) del Regolamento, escludendosi tutte le altre forme di pubblicità.

L'assegnazione consiste nella possibilità di collocare impianti pubblicitari nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal Piano Generale Degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) del Comune di Palermo, nei singoli lotti individuati e ricompresi nei 14 accorpamenti giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 08/10/2015 e successive modifiche ed integrazioni, approvate con Deliberazione C.C. n. 35 del 15/05/2020 e n. 244 del 28/07/2021.

Per la descrizione degli accorpamenti dei lotti si rimanda alla predetta delibera e al Capitolato Speciale allegato. Si precisa che allorché i confini fra i lotti ricadano su strada, indipendentemente da possibili imprecisioni di tipo grafico, il confine del lotto si deve intendere posizionato sul filo dei fabbricati o delle proprietà private, per cui la strada e i relativi marciapiedi, vanno considerati interamente facenti parte dell'unico lotto all'interno del quale sono maggiormente rappresentati.

Ai sensi degli artt. 3 c. 1, e 5 c. 1 e 38 c. 7 del Regolamento nonché dell'art. 19 del Regolamento per l'applicazione del CUP l'assegnazione avrà una durata di 5 anni dalla data di stipula del contratto e - su richiesta di parte - verrà rinnovata per una sola volta, salvo motivata decisione contraria dell'A.C., per una uguale durata con provvedimento apposito, fatte salve le eventuali proroghe tecniche - non superiori complessivamente ad un anno - che dovessero rendersi necessarie nelle more di una nuova assegnazione.

In fase di rinnovo l'A.C. si riserva di richiedere quanto meglio specificato all'art. 2.2 del Capitolato allegato.

5) IMPORTO A BASE D'ASTA

Gli importi a base d'asta per ciascun macrolotto, su cui formulare le offerte al rialzo di cui al precedente punto 3, sono i seguenti:

MACRO LOTTO	Numero totale Impianti	Superficie totale impianti	Importo canone annuo di base
n.	n.	mq	
1	429	2362,00	€ 392.590,76
2	325	1885,20	€ 313.421,20
3	296	1603,60	€ 266.431,98
4	433	2368,80	€ 393.597,15
5	508	3167,20	€ 526.863,52
6	311	1821,60	€ 302.919,97
7	619	3750,80	€ 623.876,97
8	330	1948,00	€ 323.822,65

9	364	2196,40		€ 365.304,37
10	369	2138,80		€ 355.608,62
11	355	2046,80		€ 340.229,98
12	373	2183,60		€ 363.115,00
13	510	3088,40		€ 513.527,34
14	364	2153,60		€ 358.907,00
Totale	5586	32714,80		€ 5.440.216,51

6) ELABORATI E DOCUMENTI DI GARA, SCAMBIO D'INFORMAZIONI

Sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Palermo, all'indirizzo https://portaleappalti.comune.palermo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?_csrf=43HE1BDU6CRS5V05R2OWFIGAULZY7QZP. il presente bando di gara, il capitolato speciale d'oneri, il Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali adottato dal Comune di Palermo, la Dichiarazione "Clausole Contrattuali di cui all'Intesa di Legalità sottoscritta il 28.12.2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo", Rep. 23 del 28.12.2018 nonché il modello dell'offerta economica e gli elaborati grafici.

È possibile effettuare eventuali **richieste di chiarimenti** sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente tramite PEC, non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno tramite PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione/richiesta recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In nessun caso la Stazione Appaltante potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente.

Tutta la documentazione afferente la partecipazione alla presente gara deve essere redatta in lingua italiana e se redatta in una lingua diversa dall'italiano, dovrà essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal soggetto che ha redatto la traduzione, attestante la fedeltà al testo originale.

7) LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA

La gara sarà celebrata il giorno **20.01.2022** alle ore **09.30** nei locali del Comune di Palermo all'indirizzo di cui al punto 1).

La data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima, compreso l'eventuale differimento della prima seduta pubblica, verrà pubblicata di volta in volta sul sito internet del Comune di Palermo al medesimo indirizzo di cui al punto 6; qualora non si addivenga all'aggiudicazione nella prima seduta, la data della seduta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto, presso la medesima sede, sarà pubblicata sul suddetto sito internet con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.

8) SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE SEDUTE DI GARA

Possono presenziare alla gara i rappresentanti degli operatori economici concorrenti o loro delegati.

9) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono fare pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 gennaio 2022** all'indirizzo di cui al precedente punto 1), a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito, un plico sigillato, contenente, a pena di esclusione, la documentazione più avanti precisata.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo il plico stesso non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Si precisa che il suddetto plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato al fine di garantirne l'integrità.

Per "sigillatura" deve intendersi una chiusura recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste in esso contenute, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e garantire l'integrità e la non manomissione del plico.

Sul plico dovrà apporsi la seguente dicitura: "OFFERTA PER L'ASTA DEL GIORNO _____ RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE SUPERFICI PUBBLICITARIE, **specificando il macrolotto per cui si partecipa.**

Può essere presentata, a pena di esclusione, istanza di partecipazione per massimo 3 MACROLOTTI tanto in forma individuale che in forma associata complessivamente. Il concorrente che dovesse presentare offerte per più di tre macrolotti verrà escluso dalla gara.

Sul plico devono essere riportati il nominativo e la ragione sociale dell'operatore economico, unitamente alla partita IVA e/o al codice fiscale e all'indirizzo di PEC. In caso di operatori economici riuniti, sul suddetto plico deve essere indicata l'intestazione di tutti gli operatori economici, evidenziando quella dell'operatore individuato come capogruppo.

All'interno del suddetto plico, oltre alla documentazione più avanti specificata, dovrà essere contenuta la busta relativa all'offerta economica, sull'esterno della quale deve essere riportato il nominativo e la ragione sociale dell'operatore economico e l'oggetto della gara. La suddetta busta, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillata, al fine di garantirne l'integrità, secondo quanto sopra specificato.

Nell'ipotesi di partecipazione a più macrolotti i concorrenti potranno presentare un unico plico, all'interno del quale potrà essere contenuta un'unica documentazione amministrativa per tutti i macrolotti per i quali si partecipa; **dovranno però, a pena di esclusione, essere presentate tante buste contenenti l'offerta economica quanti sono i macrolotti per i quali si partecipa.**

10) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo macrolotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo macrolotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo macrolotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo macrolotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (art. 8, comma 1, lett. a-ter), dl n. 76/2020)

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerte per più macrolotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata) ma sempre per un numero massimo di tre macrolotti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, RAGGRUPPAMENTI E GARANZIE

11.a) REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Intesa per la Legalità e nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

11.b) REQUISITI DI IDONEITÀ

È necessaria l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

11.c). REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito negli anni 2017, 2018 e 2019 attività analoghe all'oggetto del presente bando in favore di enti pubblici e privati per un importo non inferiore al canone previsto per il macrolotto per cui partecipa.

In caso di attività prestate presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme delle attestazioni rilasciate dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante:

- originale o copia conforme delle fatture rilasciate con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

11.d) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a.** ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b.** ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

11.e) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a.** per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b.** per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

11.f) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui sopra, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo macrolotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11.g) SUBAPPALTO

Il contratto derivante dal presente affidamento non può essere ceduto
Non è ammesso il subappalto.

11.h) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria con le modalità e le clausole previste, a pena di esclusione, dall'art. 93 c. 1 e 3 del Codice, pari al 2% del canone annuo a base di gara riferito a ciascun macrolotto per il quale il concorrente partecipa.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile, la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante civile.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

12.a) REGOLE GENERALI

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.b) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che abbiano rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12.c) CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La domanda di partecipazione, secondo il modello allegato (MOD 1 o 1 bis) redatta in bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura), dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

copia conforme all'originale della procura.

12.d DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (MOD 2)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- l'assenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013;
- dichiara di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la categoria adeguata all'oggetto della concessione.
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- i servizi nel triennio 2017-2018-2019 analoghi a quelli oggetto del presente bando prestati a favore di enti pubblici e privati per un importo non inferiore a quello previsto complessivamente per il macrolotto o i macrolotti per cui partecipa;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a.** delle condizioni contrattuali e degli oneri derivanti dal capitolato;
 - b.** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- accetta e sottoscrive le "Clausole di autotutela e Patto di integrità" allegate alla documentazione di gara (MOD 3);
- accetta e sottoscrive la dichiarazione denominata "clausole contrattuali" di cui all'Intesa di Legalità sottoscritta il 28 dicembre 2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo, Rep. 23 del 28 dicembre 2018, allegata alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante (MOD 4);
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ed allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiarazione relativa all'accesso agli atti (MOD 5), ed in particolare:
 - di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
- documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
(Oppure)
- di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in

- sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
- 17.A.12) informativa sul trattamento dei dati personali firmata (MOD 6).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

12.e) Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. Polizza relativa alla cauzione provvisoria;
2. Modello relativo alle clausole di autotutele e patto di integrità;
3. dichiarazione denominata "clausole contrattuali" di cui all'Intesa di Legalità sottoscritta il 28 dicembre 2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo, Rep. 23 del 28 dicembre 2018,
4. dichiarazione relativa all'accesso agli atti
5. informativa sul trattamento dei dati personali firmata.
6. Eventuale documentazione di cui al punto successivo.

12.f) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le seguenti modalità

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; redatto con firma autenticata.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo;

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA

La busta “B” – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, costituita dai seguenti elementi:

- a) Percentuale al rialzo rispetto al canone annuo a base di gara di ciascun macrolotto.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al presente bando.

14. ALTRE DISPOSIZIONI

14.a) Le dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative di cui all’art.80 comma1, devono essere rese dai soggetti dell’impresa concorrente che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del medesimo articolo.

I medesimi soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando devono rendere la dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all’art. 80, comma 1.

Qualora le suddette dichiarazioni non vengano rese dai soggetti indicati all’art.80, comma 3, le stesse si intendono come rese dal legale rappresentante del concorrente in sede di dichiarazione di cui al precedente punto 16);

14.b) I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del “Codice” devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre, secondo il modello allegato; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. I requisiti speciali di cui al punto 14.b devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio secondo le modalità previste dall’art. 47 del “Codice”. L’eventuale impresa consorziata che eseguirà la prestazione deve rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, secondo l’allegato nonché, ove ne ricorra l’ipotesi, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali.

14.c) I legali rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del “Codice”, anche se non ancora costituiti, dovranno rendere le dichiarazioni di cui al precedente punto 13.

14.d) Si precisa che per “socio di maggioranza” nel caso di società costituita da due soli soci, ciascuno detentore del 50 per cento del capitale sociale, si intendono entrambi i soci, i quali sono tenuti a rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’art.80 co.1 del Codice, mentre in caso di società costituita da tre soci è tenuto a rendere le suddette dichiarazioni il socio che detiene una quota di capitale sociale pari o superiore al 50 per cento.

14.e) Trascorso il termine perentorio stabilito dal presente bando, non sarà ammessa alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedentemente presentate.

Qualora il concorrente faccia pervenire, nei termini, più offerte, senza espressa specificazione che l'una è sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per la Stazione Appaltante. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.

14.f) Si procederà all'aggiudicazione dei macrolotti anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta, per ciascun macrolotto. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

14.g) Se in una offerta sussiste discordanza fra la percentuale di rialzo sul canone annuo offerta in lettere ed in cifre, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante;

14.h) In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827/24, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli. Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non fossero presenti, questi ultimi verranno invitati a presentare, entro 10 giorni dalla ricezione dell'invito trasmesso a mezzo PEC, un'ulteriore offerta al rialzo, con le medesime precedenti modalità, che verrà esaminata nel corso di una nuova seduta pubblica comunicata ai concorrenti nei termini e con le modalità di cui sopra;

Qualora non pervenga nessuna ulteriore offerta si procederà con il sorteggio in seduta pubblica, convocata nei medesimi termini e con le stesse modalità, anche se nessuno dei rappresentanti dei concorrenti sia presente.

14.i) Il concorrente dovrà espressamente indicare il proprio indirizzo P.E.C., che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni di legge.

14.l) La documentazione se prodotta in contravvenzione alla legge sul bollo, pure essendo valida a tutti gli effetti per la partecipazione alla gara, verrà inviata al competente Ufficio per l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti;

14.m) L'aggiudicatario avrà novanta giorni di tempo dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per presentare all'Ufficio del Piano il progetto di collocazione impianti, inclusi quelli da installare per l'A.C.. Al riguardo si fa rinvio a quanto previsto dal Capitolato.

14.n) La stipula del contratto è subordinata oltre che all'esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione all'esito positivo del procedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 43 del Regolamento, fatta salva la possibilità di richiedere anticipatamente la stipula del contratto prevista dall'art. 4.7 del Capitolato.

15) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Area Sviluppo Economico – Servizio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la seguente documentazione:

15.a) garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del "Codice" (in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016);

15.b) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero in caso di consorzio ex art. 45, comma 2 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 atto costitutivo del consorzio in originale o in copia conforme all'originale;

15.c) polizza assicurativa come da art. 9.3 del Capitolato;

15.d) ogni eventuale altro atto/documento previsto dal capitolato d'oneri o necessario per legge.

Qualora l'impresa aggiudicataria sia una società di capitali, società cooperativa o consortile per azioni e a responsabilità limitata, a richiesta della Stazione Appaltante, dovrà essere prodotta la dichiarazione di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n.187.

Qualora l'impresa aggiudicataria sia un consorzio, la medesima dichiarazione dovrà essere prodotta anche dalle singole società consorziate, designate esecutrici dell'appalto.

La mancata presentazione della superiore documentazione nel termine sopra previsto comporterà la revoca dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria e di quella aggiuntiva, ove prestata, da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art.86, comma 3, del D. Lgs.159/11 e ss.mm.ii, l'impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85 del D.lgs. n. 159/11.

La suddetta intervenuta modificazione dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Se dagli accertamenti in materia di antimafia risultasse che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.

Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario dovrà firmare il contratto in modalità elettronica, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa, nel giorno e nell'ora che verranno indicati dalla Stazione Appaltante con comunicazione scritta.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, compresi gli oneri fiscali relativi.

159/11.

16) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dr. Lorenzo Garofalo l.garofalo@comune.palermo.it

17) TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Palermo con domicilio eletto presso la sede istituzionale in Piazza Pretoria 1 90133 Palermo (PA), Rappresentato dal Prof. Leoluca Orlando in qualità di sindaco pro tempore, per l'esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento dell'Area Sviluppo Economico.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Palermo all'indirizzo mail protocollo@comune.palermo.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail rdp@comune.palermo.it

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

18) PROCEDURA DI RICORSO

Organo competente: TAR Sicilia, Sezione Palermo, via Butera, n.6 CAP. 90133; Termini: 30 (trenta) giorni.

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Palermo.

Per controversie inerenti la fase esecutiva del contratto competente è il Tribunale Civile di Palermo Piazza V. E. Orlando Palermo.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Prima di adire le vie giudiziarie, le parti potranno tentare il componimento bonario della controversia, esperendo la procedura di mediazione (D. Lgs. 28/2010) o, altre procedure di risoluzione alternativa qualora ritenute più confacenti alla tipologia di controversia sorta.

Il Dirigente ad Interim del
Servizio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità
Capo Area Sviluppo Economico
Dr. Luigi Galatioto